



**AVV - AVVOCATURA REGIONALE**

Via Leonardo da Vinci n. 6 - L'Aquila

Tel. 0862/3631

e-mail [avvocatura@regione.abruzzo.it](mailto:avvocatura@regione.abruzzo.it)

pec [avvocatura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:avvocatura@pec.regione.abruzzo.it)

Prot. n. **277813** PA 60/17

L'Aquila, li

31 OTT. 2017

All'Assessore Regionale alla Programmazione  
Sanitaria

Dott. Silvio Paolucci

[silvio.paolucci@regione.abruzzo.it](mailto:silvio.paolucci@regione.abruzzo.it)

**OGGETTO:** Risoluzione n. 37/17 del Consiglio Regionale.  
Richiesta parere

Si riscontrano le richieste di chiarimenti da ultimo inviate dalla S.V. in merito agli ipotizzabili effetti derivanti dalla risoluzione in oggetto, avuto specifico riguardo alla eventualità che le indicazioni ivi impartite vengano ad onerare l'esecutivo regionale della revisione dei contenuti della D.G.R. n. 389 del 18.07.2017.

In proposito, giova preliminarmente ricordare che la risoluzione riveste natura di atto politico e, in quanto tale, è rivolto ad impartire all'Esecutivo indirizzi e direttive di pari contenuto per l'assunzione di determinate iniziative. Conferma tale ricostruzione l'art. 41 dello Statuto Regionale Abruzzese in base la quale "Il Consiglio può adottare una risoluzione volta ad *impegnare la responsabilità politica della Giunta*"

Trattasi, pertanto, di una sorta di "invito a provvedere" la cui efficacia non appare qualificabile come vincolante, e dunque tale da giustificare l'esercizio di un automatico potere di riesame, anche alla luce del generale principio di autonomia degli organi costituzionali.

Nel diritto parlamentare, essendo finalizzata a manifestare e definire orientamenti, la risoluzione si limita ed esplicitare un indirizzo normalmente di massima e quindi ampiamente interpretabile dall'esecutivo.

La predetta indicazione sembra passibile di applicazione analogica anche nell'ambito dell'assetto ordinamentale regionale.

Premesso quanto sopra, è doveroso evidenziare che ogni determinazione in ordine alla eventuale revoca del provvedimento di che trattasi, rimessa esclusivamente al competente Dipartimento, dovrà risultare puntualmente motivata in ordine alla ricorrenza di ragioni e di elementi tali da aver imposto una differente valutazione della fattispecie all'esame.

Orbene, sotto tale profilo è appena il caso di rilevare come la legittimità della D.G.R. n. 398/2017 sia al momento *sub judice*, a fronte dei pertinenti ricorsi intentanti dinanzi al TAR Abruzzo - AQ da alcuni medici appartenenti alla categoria, e che lo stesso TAR abbia in prima battuta rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento regionale.

Pertanto, in assenza di ulteriori profili giuridici diversi che non siano stati già oggetto di puntuale ed esaustiva trattazione, una eventuale iniziativa di revisione dei contenuti della deliberazione della Giunta Regionale non potrà che essere opportunamente considerata solo all'esito dell'accertamento giudiziale, laddove venga acclarata l'illegittimità dell'operato regionale.

In ogni caso, a conferma della circostanza che la stessa deliberazione, lungi da configurarsi come atto unilaterale di modifica dei termini dell'Accordo integrativo, rappresenti un atto dovuto, è utile ricordare un indirizzo dirimente della Corte Costituzionale reso nella sentenza n. 186/2016 posta su questione di legittimità di una norma della Regione Calabria che aveva stabilito e ampliato una prerogativa prevista nell'Accordo

REGIONE  
ABRUZZO



**AVV - AVVOCATURA REGIONALE**

*Via Leonardo da Vinci n. 6 - L'Aquila*

*Tel. 0862/3631*

*e-mail [avvocatura@regione.abruzzo.it](mailto:avvocatura@regione.abruzzo.it)*

*pec [avvocatura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:avvocatura@pec.regione.abruzzo.it)*

Integrativo regionale a favore dei medici di medicina generale che non trovava risponidenza nel quadro dell'Accordo Collettivo Nazionale del 2005 e che è stata dichiarata illegittima.

Allo stato dell'arte, pertanto, a stima di chi scrive l'unica strada percorribile per porre una soluzione alla specifica problematica, scongiurando al contempo una condanna per danno erariale risulta la già suggerita rateizzazione nelle procedure di recupero, fatte salve eventuali nuove iniziative sul piano legislativo e/o contrattuale per tutelare la condizione dei medici dei territori montani e delle aree svantaggiate.

Con i migliori saluti.

L'Avvocato Regionale  
Avv. Stefania Valeri